Codice A1610B

D.D. 8 maggio 2020, n. 187

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - REVELLO (CN) - Intervento: Costruzione di una scogliera. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 187 DEL 08/05/2020

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - REVELLO (CN) – Intervento: Costruzione di una scogliera. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal signor*omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

1.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

#### **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

### **DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

# Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Data e segnatura di protocollo del documento sono riportati nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE/ 66./2020A/A1600A

Rif. n. 9270 ./A1610B del 28/01/2020 Rif. n. 19362 /A1610B del 20/02/2020

#### RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: REVELLO (CN)

Intervento: Costruzione di una scogliera.

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite PEC dal Comune in data 28/01/2020, con nota prot. 9270 del 28/01/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC in data 20/02/2020,

considerato che l'intervento è relativo alla realizzazione di una scogliera di difesa di un tratto di sponda del Fiume Po, in prossimità del ponte sulla strada provinciale Saluzzo-Revello; tale tratto risulta fortemente eroso a seguito del fenomeno di piena del fiume, verificatosi nell'anno 2019, ed è necessario intervenire con opere di difesa degli argini; la prevista scogliera ha una lunghezza di circa 83 metri ed è realizzata con l'utilizzo di massi di cava sovrapposti, posati a secco, per una altezza pari a quella della sponda fluviale, senza superare la quota del retrostante piano di campagna;



verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Revello (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "c" del D.Lgs 42/2004, in quanto è situato all'interno della fascia dei 150 metri del Fiume Po,

vista la necessità di eseguire la scogliera in massi, al fine di proteggere la sponda fluviale da una possibile ulteriore erosione, con conseguente danno all'assetto morfologico dei siti in esame,

considerato che la tecnica costruttiva adottata e l'utilizzo di materiali naturali, consentono un congruo inserimento paesaggistico della prevista scogliera in massi,

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art.146 del D.lgs.42/2004 e s.m.i., a condizione che :

 in fase esecutiva della difesa spondale, sia evitato un tracciato di eccessiva e artificiosa linearità, ma si adegui la posa dei massi al naturale andamento delle sponde fluviali;



- sia posta attenzione a effettuare un idoneo inserimento della scogliera nel tratto di fiume interessato dall'erosione, che presenta integri caratteri di naturalità; a tal fine la grandezza dei massi di cava sia proporzionale all'altezza delle sponde fluviali e sia effettuato il raccordo con il piano di campagna retrostante tramite opportuni riporti di terreno;
- siano previsti adeguati interventi di ripristino e recupero ambientale delle superfici interessate dai lavori mediante l'inerbimento e la messa a dimora di arbusti autoctoni, mirati a ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione della scogliera, l'originaria compagine vegetale ed evitare alterazioni significative delle peculiarità paesaggistiche della località.

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione Nome-file	Impronta del documento informatico
1	Istanza	2019-09935ALETTERA GENERICA.pdf.p7m	7e7ad7d121ee29246780e9eba 2b38976ed86709dd7e1a1bf436 ee301de3d5908
2	Relazione Paesaggistica	01.1_Relazione_paesaggistica_ai_sensi _del_D.P.C.M. 12.12.2005.pdf.p7m	5b8317447713ea49e36db8be2 702414d91b951f97377af7922a d8054fe0a1abc
3	Relazione paesaggistica all.1,2	01.2_Rel paesagg_all1+2.pdf.p7m	e7e4a59284db221cab30e54d6 b80baa4b6f27dae99f3db136cb 4aca710bc7c71
4	Relazione Tecnica	02_Relazione tecnica_v2.pdf.p7m	63880a646e372e44ccb5b443ab d5cfd1efc8b43e4518021c87438 5092a598670
5	Elaborato grafico sezioni stato di fatto	BCHFLV57D07H727G-23122019- 1411.Modello_0905.010_2.TAV E2_99427_SEZIONI.pdf.p7m	246aeed2b31b30180be68951f9 3e6a266199ba9636982d4c6cdb 98503f0f350d
6	Elaborato grafico planimetria di progetto	04.1_TAV P1_99427_SOVRAPPOSIZIONE_Proge tto_2019.12.20.pdf.p7m	4298d80e3d0cab343a9d49943 d53c27e1581f5b2b2894006f0a 545f9e8f0bdf3
7	Elaborato grafico sezioni di progetto	04.2_TAV P2_99427_SEZIONI_Progetto_2019.12. 20.pdf.p7m	fa249b99c2f3d510a4aaff9adaf3 5086d75b20fb9525b32ccc1166 b6092cea05



8	Elaborato grafico prospetto	TAV P5_Prospetto.pdf.p7m	7c006f8d740c1666f20efbb7827 864c8f5269804f54a90d759313 be316c50d73
9	Particolare – sezione tipo.	BCHFLV57D07H727G-23122019- 1411.Modello_0905.010_5.TAV P3_PART.TIPO_2019.12.20.pdf.p7m	0a3302148b564ad47bf10d3216 bce7e2e4bfcc3217d78317f70c4 8be7b0af31b
10	Fotoinserimento	03_Fotoinserimento.pdf.p7m	61cb71a9d9ae36d5b2894e31cd d3390c6aad6993bc35ecf319bf4 d39db74459a

Il Funzionario Istruttore *Arch. Margherita Baima* 

Il Dirigente del Settore Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Alla REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

# SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Prot. n.

Class.

All. NO

OGGETTO:

Risposta al foglio prot. n. 19362 del 20/02/2020;

Class. 11.100/GESPAE/66/2020A/A1600A

AMBITO E SETTORE:

Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE:

REVELLO (CN), Località Ponte Po. Fg. 31, Mapp. 71, 73, 169, 194, 195, 196, 289, 291,

292, 318

Opere di difesa spondale: realizzazione scogliera

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 26/02/2020

protocollo entrata richiesta n. 3299 del 27/02/2020

RICHIEDENTE:

Privato

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO:

PARERE VINCOLANTE

**DESTINATARIO:** 

Regione Piemonte

Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione progettuale, fotografica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda la "Realizzazione di scogliera";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesta Regione Piemonte, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Ente risulta aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, confermando, quale vincolante prescrizione, quanto indicato dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ad interim

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Ist Arch. Barbara Bongiov

